

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' "SOFTEC S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno nove del mese di novembre duemilaquindici.

**9 novembre 2015**

In Pescia, nel mio studio, Piazza Gramsci n. 1, alle ore sedici e venti minuti

Innanzi a me **CLAUDIA COPPOLA BOTTAZZI**, notaio in Pescia, con studio ivi, Piazza Gramsci n. 1, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea in sede straordinaria della società di nazionalità italiana "**SOFTEC S.P.A.**", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1883334, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 01309040473, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Modifica dell'articolo 22 (Consiglio di Amministrazione), 27 (Consiglio di Amministrazione) e 28 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.

**E' PRESENTE**

BOTTAINI MAURIZIO, nato ad Uzzano il 6 giugno 1958, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale. Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di non aver richiesto la presenza dei testimoni al presente atto e mi richiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bottaini Maurizio, il quale

**CONSTATATO**

- che sono presenti, in proprio ed a mezzo delega, n. 6 (sei) Azionisti, portatori di n. 1.957.854 (unmilionenovecentocinquantesette miliaottocentocinquantaquattro) azioni ordinarie nominative pari a circa il 93,843% (novantatre virgola ottocentoquarantatre per cento) delle n. 2.086.300 (duemilioniottantaseimilatrecento) azioni ordinarie nominative prive del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero), azioni tutte ammesse al voto, e precisamente:

-- Bottaini Maurizio, sopra generalizzato, titolare di n. 124.114 (centoventiquattromilacentoquattordici) azioni ordinarie nominative;

-- Spataro Bruno, nato a Roma il 17 maggio 1958, cittadino italiano, titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Mancini Alessandro, nato a Pistoia il 5 marzo 1965, cittadino italiano, titolare di n. 124.474 (centoventiquattromilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Gentili Daniele, nato a Pescia il 12 novembre 1968, cittadino italiano, titolare di n. 123.934 (centoventitremilanovecentotrentaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Petroni Marco, nato a Roma il 30 giugno 1938, cittadino italiano, titolare di n. 1.260 (milleduecentosessanta) azioni ordinarie nominative;

-- la società di nazionalità italiana "FULLSIX S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, capitale sociale deliberato euro 5.747.157,50 (cinquemilionisettescentoquarantasettemilacentocinquantasette virgola cinquanta), capitale sociale sottoscritto e versato euro 5.591.157,50

(cinquemilionicinquecentonovantunomilacentocinquantasette virgola cinquanta), iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1272735, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 09092330159, titolare di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie nominative rappresentata a mezzo delega da Facciotti Elisa, nata a Verona il 2 febbraio 1975, cittadina italiana;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-- Bottaini Maurizio, sopra generalizzato, Presidente;

-- Spataro Bruno, sopra generalizzato, Consigliere;

-- Mancini Alessandro, sopra generalizzato, Consigliere;

-- Gentili Daniele, sopra generalizzato, Consigliere;

-- Petroni Marco, sopra generalizzato, Consigliere;

- che i Consiglieri Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 5 marzo 1939 e Semoli Alessio, nato a Livorno il giorno 11 dicembre 1979, sono assenti giustificati;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

-- Corsi Maurizio, nato a Firenze il 5 marzo 1958, cittadino italiano, Presidente;

-- Angelucci Maria Chiara, nata a Foligno il 28 maggio 1961, cittadina italiana, Sindaco Effettivo;

-- Farnocchia Giovanni, nato a Lamporecchio il 21 settembre 1957, cittadino italiano, Sindaco Effettivo;

tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge;

- che, per la partecipazione alla presente adunanza, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti e sono state esattamente adempiute tutte le prescrizioni di cui all'art. 15

ed all'art. 16 del vigente Statuto sociale nei termini e con le modalità in detto articolo previsti;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in prima convocazione per questo giorno, luogo e per le ore 16,00 (sedici virgola zero zero) ed in seconda convocazione per il giorno 10 novembre 2015, in questo luogo e per le ore 16,00 (sedici virgola zero zero), mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 123 del giorno 24 ottobre 2015;

- che l'avviso di convocazione, con espressa indicazione del giorno di pubblicazione e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sulla quale il medesimo è stato pubblicato, è stato reso pubblico con testo integrale in via telematica in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

- che tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative degli azionisti è stata messa a loro disposizione, mediante apposita pubblicazione telematica sul sito web della Società nonché depositata presso la sede sociale;

- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;

- che i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea e sono legittimati all'intervento ai sensi di legge e di statuto;

- che i soci presenti non si trovano in una delle situazioni che, per legge, comportano carenza o decadenza dall'esercizio del diritto di voto;

- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea degli Azionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltrechè per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la società "SOFTEC S.p.A.", con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20;

**VERIFICATA**

la regolarità della costituzione dell'assemblea

**ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione dei presenti

**DICHIARA**

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare che è stata depositata presso la Sede Sociale e sul sito internet aziendale "www.softecs spa.it", nei termini di legge, la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa:

1) che il capitale sociale sottoscritto e versato è oggi rappresentato da n. 2.086.300 (duemilioniottantaseimilatrecento) azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea e che ad oggi, come al momento della convocazione, la società non detiene azioni proprie;

2) che, in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, e che comunque posseggono direttamente e indirettamente partecipazioni rilevanti ai sensi di legge sono i seguenti:

- la società "FULLSIX S.P.A.": titolare di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni pari a circa il 69,996% (sessantanove virgola novecentonovantasei per cento) (cinque virgola novecentoquarantanove per cento) del capitale sociale;

- Bottaini Maurizio: titolare di n. 124.114 (centoventiquattromilacentoquattordici) azioni pari a circa il 5,949% (cinque virgola novecentoquarantanove per cento) del capitale sociale;

-- Spataro Bruno: titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 5,932% (cinque virgola novecentotrentadue per cento) del capitale sociale;

-- Mancini Alessandro: titolare di n. 124.474 (centoventiquattromilaquattrocentosettantaquattro) azioni pari a circa il 5,966% (cinque virgola novecentosessantasei per cento) del capitale sociale;

-- Gentili Daniele: titolare di n. 123.934 (centoventitremilanovecentotrentaquattro) azioni pari a circa il 5,940% (cinque virgola novecentoquaranta per cento) del capitale sociale;

e comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge ed invita gli intervenuti a dare immediata notizia di

diverse informazioni eventualmente in loro possesso. Nessuno segnala alcunchè al riguardo.

Infine ricorda che ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti:

- i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della Società e comunque possedendo direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti ai sensi di legge, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi non può essere esercitato.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio ed a mezzo delega all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale. Nessuno segnala alcunchè al riguardo.

Per il primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente illustra le ragioni che consigliano di modificare:

- l'articolo 22 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale con particolare riferimento all'inserimento della clausola "simul stabunt simul cadent" nel senso di prevedere che l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea;

- l'articolo 27 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale con eliminazione della previsione di una indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" da riconoscersi agli amministratori alla cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni;

- l'articolo 28 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di assumere le decisioni di cui al secondo comma dell'articolo 2365 del codice civile (fusione e scissione di società interamente possedute, istituzione o soppressione di sedi secondarie, indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società, riduzione del capitale in caso di recesso del socio, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale).

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole alle suddette proposte.

Prende la parola il socio Mancini Alessandro il quale dichiara quanto segue: "dichiaro di essere contrario alla proposta di introdurre la clausola "simul stabunt simul cadent" perchè, ancorchè prevista dal codice civile, non appare necessaria in questo momento particolare della vita della società "SOFTEC

S.P.A." ed appare oltremodo bizzarra quale primo "atto" del nuovo socio. Il motivo per l'introduzione della predetta clausola è che il Consiglio sia espressione dei soci e del nuovo socio; ma tale obiettivo sarebbe stato ampiamente garantito dalle dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o comunque della maggioranza degli stessi; in tal caso, una volta sostituiti gli amministratori dimissionari, il Consiglio sarebbe stato espressione della attuale compagine sociale e sarebbe stata garantita anche una rappresentanza alla minoranza dei soci, cosa gradita al mercato in quanto società quotata. Per ottenere le dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sarebbe bastato accogliere le dimissioni stesse con delibera assembleare di "discharge e manleva", come già accaduto al momento dell'uscita del socio "Dada" dalla "SOFTEC S.P.A."; il non accettare tale usuale richiesta da un lato lascia sottintendere che la società voglia intraprendere azioni contro gli amministratori dimissionari (e l'ordine del giorno dell'assemblea conferma questo intento) e dall'altro - ed è l'aspetto che desta maggiore preoccupazione - significa esporre la società a rischi risarcitori nei confronti degli amministratori che, attraverso l'uso distorto di tale clausola, verrebbero implicitamente revocati senza giusta causa. Rammento che esiste copiosa giurisprudenza, molta della quale peraltro proveniente dal Tribunale di Milano (che sarebbe competente a giudicare in questo caso) che, in situazioni del tutto analoghe pur riconoscendo che la clausola statutaria "simul stabunt simul cadent" in sé è lecita e legittima, si è pronunciato sulla possibile applicazione non legittima della clausola medesima diretta ad ottenere la revoca, senza giusta causa, di uno o più membri dell'organo amministrativo, nell'intento di evitare il riconoscimento del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2383 c.c..

Sono quindi contrario all'introduzione della predetta clausola in quanto apre la società ad un sicuro contenzioso che inesorabilmente porta, oltre a probabili danni economici, anche ad una cattiva pubblicità in questo momento complesso e che inevitabilmente distoglierà risorse alla sua operatività. Quale membro del Consiglio di Amministrazione sono disponibile a rassegnare le mie dimissioni condizionatamente all'adozione da parte dell'assemblea della delibera di "discharge e manleva".

Dopo esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

#### MOZIONE

"l'assemblea della Società "SOFTEC S.P.A.", udita la relazione e le proposte del Presidente, preso atto della documentazione messa a disposizione degli Azionisti, e dell'intervento e del parere favorevole del Collegio Sindacale, preso atto di quanto esposto dal Presidente e constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate,

## DELIBERA

= I =

- di modificare l'articolo 22 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Art. 22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.";

- di modificare l'articolo 27 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Art. 27. Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.";

- di modificare l'articolo 28 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Art. 28. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in tal ultimo caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti o rappresentati in assemblea ovvero della diversa percentuale

stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.";

**= II =**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera testè assunta e per provvedere a tutti gli adempimenti nascenti dalla medesima con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, a richiesta delle Autorità competenti, possa espletare ogni attività richiesta per l'iscrizione della presente delibera e dello statuto come infra allegato nel competente Registro delle Imprese.".

Detta mozione, proposta dal Presidente dell'assemblea, viene quindi messa ai voti capo per capo. L'assemblea, dopo la discussione, con la seguente votazione per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente:

FAVOREVOLI: Bottaini Maurizio, Spataro Bruno, Genitli Daniele, Petroni Marco, società "FULLSIX S.P.A.";

CONTRARI: Mancini Alessandro;

ASTENUTI: Nessuno

viene proclamata dal Presidente stesso approvata con la maggioranza dell'87,877% (ottantasette virgola ottocentosettantasette per cento) del capitale sociale punto per punto e, infine, nel suo complesso.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" lo statuto sociale nella sua versione aggiornata in conseguenza delle deliberazioni adottate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e cinquanta minuti

Le spese del presente verbale sono a carico della società. Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su quattro fogli per sedici facciate, ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me notaio alle ore diciotto

Firmato: Maurizio Bottaini

Claudia Coppola Bottazzi, Notaio - sigillo

**SEGUE COPIA DELL'ALLEGATO A)**

**ALLEGATO A) ALL'ATTO REP. N. 46472 E RACC. N. 13034**

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"SOFTEC S.p.A."

Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e

robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software nonché l'attività di servizi di elaborazione e comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già operativi, e di formazione nel campo informatico;

- il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali accessori in genere;

il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà - in via strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.

Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 3. La Società ha sede in Milano.

L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.

Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### CAPITALE

Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) diviso in n. 2.086.300 (duemilioniottantaseimilatrecento) azioni prive del valore nominale.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o

limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

-- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.

All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi

inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.

Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione al capitale già da essi posseduto.

Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.

Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge.

Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.

Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione.

#### OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Art. 12.

1. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alle

negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", come previsto dal medesimo "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale", trovano applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del predetto decreto) ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 del predetto decreto).

2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", avente sede presso Borsa Italiana S.p.A. e disciplinato dal "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" (il "Panel"); il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita i predetti poteri sentita Borsa Italiana S.p.A..

3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

4. Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento della soglia del 5% (cinque per cento) e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) e la riduzione della partecipazione al di sotto di tali soglie. La mancata comunicazione alla Società del superamento della soglia rilevante o di variazioni delle partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

5. La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

6. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata nel presente articolo dovranno essere

preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il "Panel" per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il "Panel" esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..

7. Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo 12 debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

#### ASSEMBLEE

Art. 13. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, entro il termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14. Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 15. L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.

Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale.

Art. 16. Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti

cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.

In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Art. 17. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Art. 18. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario

nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie.

Art. 19. Per la costituzione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 20. Per la costituzione dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 23. Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente, potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Art. 24. Il consiglio si radunerà sia nella sede della Società, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

Art. 25. La convocazione del consiglio si farà dal Presidente con lettera o fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o fax o e-mail da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

Art. 26. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 27. Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.

Art. 28. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in tal ultimo caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti o rappresentati in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

Art. 29. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo e consiglieri delegati determinandone i poteri, direttori generali, direttori e procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categoria di atti.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 30. La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè se nominati agli amministratori delegati nei limiti della delega.

#### COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.

#### BILANCIO E UTILI

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio procederà alla formazione del bilancio e della nota integrativa a norma di legge.

Art. 33. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 34. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal consiglio entro il termine che verrà fissato dal consiglio stesso.

Art. 35. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

#### SCIoglimento

Art. 36. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà

le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 37. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.

Firmato: Maurizio Bottaini

**Claudia Coppola Bottazzi, Notaio - sigillo**